

ACCORDO PROVINCIALE INTEGRATIVO DEL CCNL
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DEL 18 GIUGNO 2008 RINNOVATO IL 19 APRILE 2010

Il giorno 20 aprile 2012, presso la sede di UNINDUSTRIA Confindustria Rieti

tra

la Sezione Costruttori Edili UNINDUSTRIA Confindustria Rieti, rappresentata dai Sigg.ri: Giorgio PEROTTI, Elio CAROSELLA e Roberto COLAPICCHIONI, assistiti dal Direttore di UNINDUSTRIA Confindustria Rieti, Marco RUGHETTI, dal funzionario, Felice MICCADEI,

e, in ordine alfabetico:

- la FeNEAL/UIIL di Rieti, rappresentata dal Sig. Mario SPAZIANI;
- la FILCA/CISL di Rieti, rappresentata dal Sig. Francesco AGOSTINI;
- la FILLEA/CGIL di Rieti, rappresentata dal Sig. Claudio COLTELLA;

visto:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini del 18 giugno 2008;
- l'Accordo Collettivo Nazionale del 19 aprile 2010 sottoscritto dalle rispettive competenti Federazioni Nazionali di Categoria;
- il Contratto Integrativo Provinciale per il settore edile della provincia di Rieti del 01 aprile 2007;

premessi:

- che l'ANCE nella pubblicazione dell'"*Ossevatorio Congiunturale sull'industria delle costruzioni*", del dicembre 2011, ricorda come "lo scenario macroeconomico risulta caratterizzato da forti elementi di criticità" e che "la crisi in atto nel settore delle costruzioni dal 2008, non è ancora finita".

Nel merito, il documento del dicembre 2011 precisa che:

- nel periodo 2008/2012 il settore delle costruzioni avrà perso il 24,1% in termini di investimenti, riportandosi ai livelli degli anni '90;
- il numero delle imprese iscritte in Cassa Edile si è, ridotto dal 2009 ad oggi, di circa il 19%;
- il numero degli operai iscritti, nello stesso periodo, si è ridotto del 23% circa;
- continua il ricorso massiccio alla CIG, passata da 40 Mln di ore del 2008 a 104 Mln di ore del 2010, aumentata, nei primi mesi del 2011, del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2010;

- la perdita di posti di lavoro, dall'inizio della crisi, si stima essere prossima alle 380.000 unità, considerando anche i settori collegati;
- si registra un costante inasprimento delle condizioni di accesso al credito nonostante la richiesta sia rimasta sostenuta;
- si registra, soprattutto per le aziende che operano nel settore dei lavori pubblici, un costante allungamento dei tempi di pagamento che ha raggiunto gli 8 mesi.

- che la realtà economica della provincia di Rieti, proprio per le sue contenute dimensioni, risente in maniera oltremodo significativa di quanto accade a livello nazionale, soprattutto nel comparto delle costruzioni.
Nel merito, dai dati Cassa Edile di Rieti, nel periodo ottobre-dicembre 2011, emerge:
 - un decremento pari al 7,37%, rispetto all'omologo periodo del 2010, del numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
 - un decremento pari al 15,7%, rispetto all'omologo periodo del 2010, delle ore denunciate in Cassa Edile;
 - un decremento pari al 8,26%, rispetto all'omologo periodo del 2010, del monte salari denunciato in Cassa Edile;
 - un decremento pari al 6,94%, rispetto all'omologo periodo del 2010, del numero delle imprese iscritte in Cassa Edile;

considerato che:

- le difficoltà congiunturali del settore così come sopra evidenziate, richiedono:
 - o di implementare azioni volte a sviluppare un modello di relazioni industriali basato su un logica di confronto e costante dialogo atto a sostenere e a favorire le esigenze: di sviluppo del settore, di ricerca costante di trasparenza -contrasto al lavoro irregolare e sommerso- e di rinnovamento per rendere la categoria ancora protagonista in un mercato dove l'azione viene spesso pregiudicata da un contesto normativo e finanziario non all'altezza delle potenzialità e delle aspettative;
 - o di sollecitare la Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia e Regione), il sistema bancario ed il sistema Camerale affinché le azioni messe in campo possano ri-generare quel clima di fiducia capace di garantire e sostenere le imprese edili nell'affrontare anche l'attuale congiuntura;

Le Parti, come sopra indicate, sottoscrivono il presente contratto integrativo di lavoro, da valere nella Provincia di Rieti, con il preciso intento di contribuire al mantenimento della competitività delle imprese del territorio nonché del miglioramento delle condizioni di lavoro delle maestranze.

Il presente contratto integrativo di lavoro, ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della impresa edili ed affini, da valere per tutte le aziende che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL delle Imprese edili ed affini e per gli operai da esse dipendenti, siano lavorazioni eseguite in proprio, per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura delle imprese stesse.

ENTI PARITETICI

La situazione economico-congiunturale, così come evidenziato in premessa, impone agli Enti Paritetici politiche di razionalizzazione/efficientamento dei servizi volti a conferire loro maggior incisività "politica" sul territorio e a sostenere l'attività del comparto.

La Parti, nell'ottica dell'incremento dei servizi verso le imprese ed i lavoratori, intendono dare completa attuazione all'accordo tra le stesse sottoscritto il 02 agosto 2011 qui integralmente richiamato.

Quindi, implementare l'operatività degli Enti Paritetici, senza nulla pregiudicare l'attuale standard operativo, attraverso economie di scala, con una maggiore agilità operativa attraverso l'armonizzazione degli stessi, la definizione di sinergie e con l'attuazione di forme di razionalizzazione delle risorse disponibili includendo anche l'attività dell'Osservatorio del settore edile.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Le esigenze del comparto richiedono, soprattutto nel contesto economico-congiunturale evidenziato in premessa, un maggiore impegno nell'adeguare le capacità tecniche degli operatori secondo la logica di erogazione di servizi alla impresa ed ai lavoratori sempre più improntata a criteri di efficacia e di efficienza.

Verranno, quindi, individuati percorsi formativi anche specifici, volti alla qualificazione e/o riqualificazione dell'istruzione professionale delle maestranze edili cogliendo le opportunità offerte dai finanziamenti pubblici.

Pertanto, dall'Edilformazione verranno intraprese iniziative atte:

- a) a realizzare programmi di formazione e riqualificazione professionale finalizzate alle esigenze che emergono dal processo produttivo;
- b) a creare e/o consolidare la cultura della salute e sicurezza sul lavoro a favore della legalità;

Le Parti, quindi, convengono sull'opportunità:

a) di rendere esigibile, indipendentemente dalla rendicontazione,:

- 1.1. sia quanto già accantonato nell'apposito fondo Cassa Edile denominato "Visite mediche" pari ad € 82.000#, da erogare entro il 31 maggio 2012;
- 1.2. sia quanto maturerà il fondo, di cui al precedente punto, da erogare con cadenza trimestrale, con decorrenza 1° ottobre 2011;

b) di rimodulare la contribuzione della Cassa Edile, per attività di formazione e sicurezza, con le modalità di seguito riportate e da erogare con cadenza trimestrale:

Aliquota %
dal 1° aprile 2013
0,50%

dal 1° aprile 2014
0,60%

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.T.)

Le Parti, in attuazione del D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto previsto all'art. 87 dal vigente CCNL di settore, intendono confermare il sistema del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.) quale primario strumento per garantire il miglioramento delle condizioni di lavoro e competitività delle aziende.

Le Parti, in relazione a quanto disposto:

- o dal vigente CCNL di categoria, dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni,
- o dall'Accordo Interconfederale del 22 Giugno 1995,
- o dall'Accordo sulle modalità di attività dell' R.L.S.T., sottoscritto contestualmente al presente accordo con la costituita ASLCR – Associazione Sicurezza Lavoratori Costruzioni Rieti-, volto a perseguire il miglioramento delle condizioni di lavoro;

convergono:

1. il contributo RLST passerà, allo scadere della vigenza del presente accordo, allo 0,30% del monte salari-stipendi Casse Edile;
2. per la vigenza del presente contratto, in aggiunta al previsto contributo (0,20%), l'attività della già indicata Associazione sarà sostenuta attraverso l'accesso all'apposito accantonamento presso la Cassa Edile denominato "Fondo incentivazione sicurezza nei cantieri ed agevolazioni alle imprese" nella misura di € 22.000# annui;
3. sia il contributo sia la quota relativa al già indicato fondo saranno rimessi dalla Cassa Edile all'Associazione con cadenza trimestrale con decorrenza 1 ottobre 2011.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

A decorre dal 1° aprile 2012, viene istituito l'E.V.R., di cui all'art.12, all'art.38 lett. f) e all'art. 46 del vigente CCNL per la provincia di Rieti.

L'E.V.R. è concordato tra le Parti quale premio variabile della retribuzione che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto ivi compreso il trattamento di fine rapporto e Cassa Edile.

Entrando in vigore l'Istituto dell'E.V.R., il valore economico dell'Elemento Territoriale (E.E.T.) viene conglobato nell'Indennità Territoriale di Settore (I.T.S.).

A livello provinciale viene fissato l'E.V.R., per il triennio di vigenza del presente accordo, nella misura de 6% da applicarsi ai minimi di paga base in vigore gennaio 2010 (art. 12 CCNI) secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38.

A livello provinciale, inoltre, le Parti hanno:

- a. integrato gli indicatori forniti a livello nazionale con un quinto indicatore ed hanno definito, come di seguito riportato, i rispettivi valori ponderali:

INDICATORI

	PERCENTUALI
Nazionale:	
1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%
2. Montep salari denunciato in Cassa Edile	25%
3. Ore denunciate in Cassa Edile	25%
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT	20%
Territoriale:	
5. Numero aziende iscritte Cassa Edile	5%

- b. definito quale triennio di riferimento, per il raffronto dei parametri territoriali, quello relativo alle annualità 2008-2007-2006. Tale triennio sarà comparato con quello immediatamente precedente (2007-2006-2005). Ai fini delle verifiche annuali per gli anni successivi al 2012, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.

Ancora le Parti, in ottemperanza al dettato dell'art.38, hanno provveduto a confrontare i cinque parametri come sopra definiti (punto a. e b.), effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. La media dei valori determinatasi ha

espresso l'andamento (positivo/negativo) degli indicatori, quindi la applicazione/non applicazione della relativa percentuale all'E.V.R. Vedi tabella di seguito riportata.

La verifica dell'E.V.R. sarà definita in un apposito incontro tra le Parti da tenersi entro il mese di maggio di ogni anno.

La definizione del valore economico dell'E.V.R., invece, sarà stabilito in un apposito incontro tra le Parti da tenersi entro il mese di dicembre di ogni anno; nell'incontro verranno indicati quali sono i valori percentuali degli indicatori utili (cioè positivi) per il calcolo dell'E.V.R. alla data del 30 settembre di ogni anno.

Il valore economico dell'E.V.R., così come sopra definito, verrà erogato in quote mensili.

Nota la percentuale di E.V.R. erogabile a livello provinciale ciascuna impresa dovrà procedere, a sua volta, alla verifica dei seguenti parametri:

1) ore denunciate in Cassa Edile;

2) volume di affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge. L'impresa confronterà, poi, i dati relativi ai due parametri sopra indicati prendendo a riferimento l'ultimo triennio aziendale utile con quello immediatamente precedente, cioè slittato di un anno, utilizzando le medesime modalità di calcolo previste a livello provinciale.

Qualora la valutazione dei parametri a livello aziendale comporti le conseguenze previste dal già citato art. 38, c.18 e c.19, l'impresa è obbligata a trasmettere un'autodichiarazione sia alla RSA o RSU, ove costituita, alle Parti stipulanti il presente contratto ed alla Cassa Edile (Allegato 1 – Fac-Simile autodichiarazione aziendale su E.V.R.).

Entro 30 gg. dal ricevimento dell'autodichiarazione la Sezione Edili di UNINDUSTRIA Confindustria Rieti attiverà un confronto tra le Parti per la verifica sull'autodichiarazione. La verifica avrà come oggetto soltanto la dichiarazione annuale IVA dell'impresa e la documentazione afferente alle ore denunciate in Cassa Edile.

Accertata la ricorrenza dei presupposti previsti per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori l'E.V.R. nella misura prevista dall'art.38.

Il rifiuto di attivare il confronto comporta l'obbligo di erogare l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'E.V.R. nella misura fissata a livello provinciale. Ai fini della procedura di verifica dei parametri aziendali, invece, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del triennio.

Nella tabella di seguito riportata, vengo confrontati gli indicatori ed i periodi come sopra definiti.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	DIFF.ALE	%
Lav.Iscritti	2.133	2.363	2.992	2.875	2.743	2.743	2.743	2.743	247	9,89%
Num.Ore	2.630.438	2.805.077	3.408.675	3.516.686	3.243.479	3.243.479	3.243.479	3.243.479	295.416	10,02%
Massa Salari	17.012.781	18.162.721	22.658.089	23.398.870	21.406.560	21.406.560	21.406.560	21.406.560	2.128.696	11,04%
Valore Aggiunto			216	249	33	33	33	33	33	15,27%
Aziende iscritte	565	626	748	760	711	711	711	711	65	10,06%

Tutti gli indicatori sono positivi (TOTALE 100%); applicando, poi, il totale dei valori ponderali emersi sulla paga base del 1° gennaio 2010, si determina l'E.V.R. per l'anno 2012:

E.V.R.	P.B. Gen. 2010	Op. Qua.	Op. Spe.
6%	4,10	4,80	5,33
	0,25	0,29	0,32

INDICATORI	INDICATORI	% Indicatori	INDICATORI	% Indicatori
Lav.Iscritti	25%	100%	0,25	0,29
Num.Ore	25%			
Massa Salari	25%			
Valore Aggiunto	20%			
Aziende iscritte	5%			
TOTALE	100%			
		TOTALE	0,25	0,29
				0,32

INDENNITA'Indennità sostitutiva di mensa

Le Parti convengono nell'adeguamento dell'indennità sostitutiva di mensa nei seguenti termini:

- a. dal 1° aprile 2012, viene portata a € 0,56 (zerocinquantaseieuro) su base oraria per ogni ora di lavoro ordinario;
- b. dal 1° aprile 2013, viene portata a € 0,60 (zerosessantaeuro) su base oraria per ogni ora di lavoro ordinario.

Indennità di trasporto

Le Parti convengono nell'adeguamento dell'indennità sostitutiva di trasporto nei seguenti termini:

- a. dal 1° aprile 2012, viene portata a € 0,20 (zeroventieuro).

CASSA EDILE – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

In relazione a quanto già citato in premessa ed alle risultanze di un approfondito esame effettuato dalle Parti in merito all'andamento della gestione degli Organismi Paritetici, si ravvisa opportuno, con decorrenza 1° aprile 2012, rimodulare le aliquote delle contribuzioni dovute dalle imprese alla Casse Edile della Provincia di Rieti così come disposto nella tabella di seguito riportata.

Resta inteso che sono integralmente confermate sia la base di computo su cui calcolare le singole contribuzioni che le modalità di versamento dei contributi alla Cassa Edile.

Decorrenza 1 Aprile 2012

Voci	A carico azienda %	A carico lavoratore %	Totale %
APE	3,2000%	*****	3,2000%
CASSA EDILE	2,5000%	0,5000%	3,0000%
Q.S.P.	0,8000%	0,8000%	1,6000%
Q.S.N.	0,2222%	0,2222%	0,4444%
EDILFORMAZIONE	0,4000%	*****	0,4000%
VISITE MEDICHE	0,4000%	*****	0,4000%
INDUMENTI LAVORO	0,4000%	*****	0,4000%
RLST	0,2000%	*****	0,2000%
LAVORI USURANTI	0,1000%	*****	0,1000%
FONDO ASSISTENZA FISCALE	0,1000%	*****	0,1000%
TOTALE	8,3222%	1,5222%	9,8444%

Decorrenza 1 Aprile 2013

Voci	A carico azienda %	A carico lavoratore %	Totale %
APE	3,3000%	*****	3,3000%
CASSA EDILE	2,5000%	0,5000%	3,0000%
Q.S.P.	0,8000%	0,8000%	1,6000%
Q.S.N.	0,2222%	0,2222%	0,4444%
EDILFORMAZIONE	0,5000%	*****	0,5000%
VISITE MEDICHE	0,4000%	*****	0,4000%
INDUMENTI LAVORO	0,4000%	*****	0,4000%
RLST	0,2000%	*****	0,2000%
LAVORI USURANTI	0,1000%	*****	0,1000%
FONDO ASSISTENZA FISCALE	0,1000%	*****	0,1000%
TOTALE	8,5222%	1,5222%	10,0444%

Decorrenza 1 Aprile 2014

Voci	A carico azienda %	A carico lavoratore %	Totale %
APE	3,6500%	0,5000%	3,6500%
CASSA EDILE	2,5000%	0,8000%	3,0000%
Q.S.P.	0,8000%	0,2222%	1,6000%
Q.S.N.	0,2222%	0,4000%	0,4444%
EDILFORMAZIONE	0,6000%	0,4000%	0,6000%
VISITE MEDICHE	0,4000%	0,4000%	0,4000%
INDUMENTI LAVORO	0,2000%	0,2000%	0,2000%
RLST	0,1000%	0,1000%	0,1000%
LAVORI USURANTI	0,1000%	0,1000%	0,1000%
FONDO ASSISTENZA FISCALE	8,9722%	1,5222%	10,4944%
TOTALE			

Per le aziende che utilizzano personale operaio part-time è prevista una contribuzione aggiuntiva del 6%, a carico dell'azienda, sull'imponibile del lavoratore part-time in forza.

In relazione al "FONDO ASSISTENZA FISCALE" si precisa che:

- o viene istituito a titolo sperimentale;
- o viene istituito per la vigenza del presente contratto ed allo scadere di quest'ultimo la relativa percentuale sarà conglobata nella percentuale dell'APE;
- o alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, sottoscrittrici del presente accordo, sarà riconosciuto un contributo complessivo pari ad € 15.000# annuo con decorrenza 1° aprile 2013.

Pertanto, al termine di vigenza del presente contratto, le tabelle Cassa Edile saranno così riformulate:

Voci	A carico azienda %	A carico lavoratore %	Totale %
APE	3,7500%	0,5000%	3,7500%
CASSA EDILE	2,5000%	0,8000%	3,0000%
Q.S.P.	0,8000%	0,2222%	1,6000%
Q.S.N.	0,2222%	0,4000%	0,4444%
EDILFORMAZIONE	0,6000%	0,4000%	0,6000%
VISITE MEDICHE	0,4000%	0,4000%	0,4000%
INDUMENTI LAVORO	0,2000%	0,2000%	0,3000%
RLST	0,1000%	0,1000%	0,1000%
LAVORI USURANTI	0,1000%	0,1000%	0,1000%
TOTALE	9,0722%	1,5222%	10,5944%

Clausola di salvaguardia

Le Parti sottoscrittrici del presente accordo si impegnano, con incontri semestrali (aprile-ottobre), a verificare l'andamento economico congiunturale del settore valutando se le azioni intraprese sortiscono gli effetti, in premessa, auspicati.

Le Parti sottoscrittrici del presente accordo, qualora dovessero constatare l'emergere chiari elementi di un ulteriore peggioramento della situazione economico-congiunturale del settore, si impegnano ad una rivisitazione/rimodulazione dello stesso.

Decorrenza e durata

Il presente contratto provinciale integrativo per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini entra in vigore dal 1° aprile 2012 ed ha decorrenza triennale e, in ogni caso fino alla data, se successiva, che sarà stabilita dagli accordi nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.

Per la Sezione Costruttori di UNINDUSTRIA Confindustria Rieti

Giorgio PEROTTI



Elio CAROSELLA



Roberto COLAPICCHIONI



Per UNINDUSTRIA Confindustria Rieti

Marco RUGHETTI




Felice MICCADEI



Per la FeNEAL/UIIL di Rieti

Mario SPAZIANI




Per la FILCA/CISL di Rieti

Francesco AGOSTINI



Per la FILLEA/CGIL di Rieti

Claudio COLTELLA



(Allegato 1 – Fac-Simile autodichiarazione aziendale su E.V.R.) sia alla RSA o RSU, ove costituita, alle Parti stipulanti il presente contratto ed alla Cassa Edile

(Carta intestata azienda)
(Luogo e data)

Spettabile RSA o RSU c/o Sede Impresa (qualora presenti)

Spettabile FeNEAL-UIL, V.le Matteucci, 32 - 02100 RI

Spettabile FILCA-CISL, V.le Fassini, 20 - 02100 RI

Spettabile FILLEA-CGIL, Via Garibaldi, 174 - 02100 RI

Spettabile Sez. EDILE Unindustria Confindustria Rieti, Via Mercatanti, 8 - 02100 RI

Spettabile Cassa Edile, Via Salaria per l'Aquila, 44 - 02100 RI

Oggetto:

E.V.R. – Autodichiarazione per l'anno ____/____/____ di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali.

La scrivente con sede legale in dichiara che, nel triennio di riferimento previsto dal CCLP del ____/____/____-triennio ____/____/____ rapportato al triennio ____/____/____ - non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i (crociare il/i parametro/i):


ore denunciate in Cassa Edile -o-, per le imprese con soli impiegati ore lavorate, come registrate sul LUL-(allega copia della relativa documentazione);

volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA (allega copia della relativa documentazione).

Conseguentemente, per l'anno ____/____/____, l'impresa erogherà l'E.V.R. nella misura ridotta prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Saluti.

(Timbro e firma)



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
RIETI

ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE/AZIENDALE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

CONL EDILIZIA E AFFINI

SETTORE EDILIZIA N. PAGINE 14
DEPOSITATO IL 17-05-12 A CURA DI UNIVINSTRUA
CONTINUISTRIM SEZIONALE EDICI
NELLA PERSONA DI DONA MICAELA FEOCE
IN SENSO MONITARIA URGENTE



17-05-12

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe DIANA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Diana', written over the printed name of the Director.